



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
ARCHIVIO DELLA VITA QUOTIDIANA APS**

TITOLO I

Denominazione, sede e durata

Articolo 1

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore) e nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, una associazione di promozione sociale operante nel settore culturale che assume la denominazione “ARCHIVIO DELLA VITA QUOTIDIANA APS”.

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Cesena.

TITOLO II

Finalità e attività

Articolo 2

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte alla comunità, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

L'associazione, senza scopo di lucro, persegue le seguenti finalità:

- raccogliere, valorizzare e conservare i documenti audiovisivi e fotografici amatoriali e familiari orfani, in quanto testimonianze inedite della storia sociale italiana; per “orfani” s'intendono i documenti audiovisivi e fotografici non già in possesso della famiglia che li ha prodotti e acquisiti di seconda mano;
- sensibilizzare la cittadinanza al riconoscimento della documentazione audiovisiva e fotografica privata come fonte storica a pieno titolo;
- sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di raccogliere e tutelare il materiale documentario orfano, che rischia di andare perso o distrutto;
- promuovere attività di studio e ricerca a partire dalle fonti audiovisive e fotografiche a carattere amatoriali e familiari;

OK

- promuovere attività per la divulgazione della cultura cinematografica di tipo tecnico, teorico e artistico legata alla produzione delle fonti audiovisive a carattere amatoriale e familiare;
- promuovere attività di studio e ricerca sul cinema familiare come pratica sociale;
- promuovere attività per l'uso e il riuso delle immagini prodotte in ambito amatoriale e familiare;
- raccogliere apparecchiature tecniche di registrazione analogiche per delineare usi e costumi della produzione di fonti audiovisive e fotografiche amatoriali e familiari;
- fondare un museo del cinema familiare che documenti la pratica amatoriale del cinema nel Novecento e la tecnologia che l'ha resa possibile.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Ente svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/ 2017:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

L'Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- l'organizzazione di convegni e iniziative di approfondimento, ricerca e discussione sul cinema e la fotografia di famiglia;
- l'organizzazione di attività didattiche e formative negli ambiti cinematografici, artistici, storici e archivistici;
- l'organizzazione di laboratori e workshop per giovani in età scolastica con l'obiettivo di far conoscere le tecnologie amatoriali del secolo scorso;
- l'organizzazione di laboratori e workshop per adulti over 65 con l'obiettivo di organizzare le proprie memorie fotografiche e audiovisive e promuovere la salute cognitiva;
- l'organizzazione di seminari interni, interventi didattici, corsi di studio, residenze artistiche e soggiorni studio-vacanza;
- l'organizzazione di eventi e iniziative culturali per la promozione delle attività associative come proiezioni pubbliche, mostre, installazioni, spettacoli dal vivo e performance;

- 
- la produzione e la coproduzione di materiali audiovisivi e multimediali riguardanti i film amatoriali e di famiglia in modo totale o parziale;
 - la pubblicazione di opere di carattere scientifico e/o divulgativo riguardanti il cinema e la fotografia di famiglia;
 - la creazione di banche dati e schede di catalogazione descrittive dei film e delle fotografie presenti in archivio, e la loro messa a disposizione per la consultazione da parte di storici, studiosi, ricercatori e appassionati;
 - la creazione di reti collaborative con associazioni, enti e istituzioni che svolgono un ruolo nella conservazione e nella promozione della memoria storica e del patrimonio audiovisivo, nonché con altre realtà che operano sul territorio.

L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con appositi Decreti di competenza dei Ministeri indicati in detta norma. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea. I documenti di bilancio dovranno dare conto del carattere strumentale e secondario di tali attività diverse.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

TITOLO III

Associati

Articolo 3

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Gli associati hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Articolo 4

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

Articolo 5

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta

scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi e precisamente: comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

L'assemblea ordinaria delibera l'esclusione degli associati con parere favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo per iscritto entro sessanta giorni all'assemblea dei soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Articolo 8

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

TITOLO IV

Risorse economiche, fondo comune ed esercizio sociale

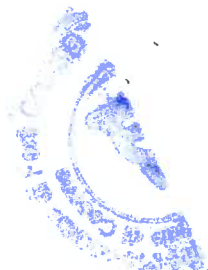
Articolo 9

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di privati in beni o in denaro;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno delle attività dell'Associazione o per specifici progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia;

- 
- rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi delle norme in materia di Terzo Settore.

Il fondo comune è costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 10

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.



TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

Articolo 12

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. La delega non può essere conferita a chi ricopre cariche sociali.

Articolo 13

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- 
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare il bilancio sociale qualora si superino i limiti legislativi;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico e finanziario.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea degli associati è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno quindici giorni (festivi compresi) prima della data della riunione. La convocazione dovrà, inoltre, essere pubblicata sul sito web dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea non

può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori. Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dall'assemblea, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, registro dei volontari), previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Articolo 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'Assemblea e composto da minimo di tre a un massimo cinque componenti. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I suoi componenti possono essere rieletti. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più singoli componenti del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni in determinate materie che dovranno essere specificate nel verbale di adunanza del Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i membri:

- il Presidente;

- uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
- il Tesoriere;
- il Segretario;

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Articolo 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina

l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 16

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del libro dei soci e del libro dei volontari assicurati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla redazione e alla conservazione del libro delle riunioni dell'Assemblea e del libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione – in Assemblea dei Soci.

Articolo 18

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale, qualora questo sia stato nominato.

TITOLO VI
Scioglimento e norme di rinvio

Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenuti in materia.

Sig. Juan Ignacio Calcagno Quijano

Sig. Martina Maria Aduriz Valdettaro

Sig. Lucas Martin Calcagno Quijano Plaza

Sig. Stefano Pacini

Sig. Carlos Ezequiel Medina

Sig. Stefano Fantini

Sig. Paolo Caneppele

Juan Ignacio Calcagno Quijano
Martina Maria Aduriz Valdettaro

Pacini

Medina

Stefano Fantini

Caneppele



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 7 LUG. 2026 AL N. 397 MOD. 3

IL DIRETTORE

[Signature]

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/2017